



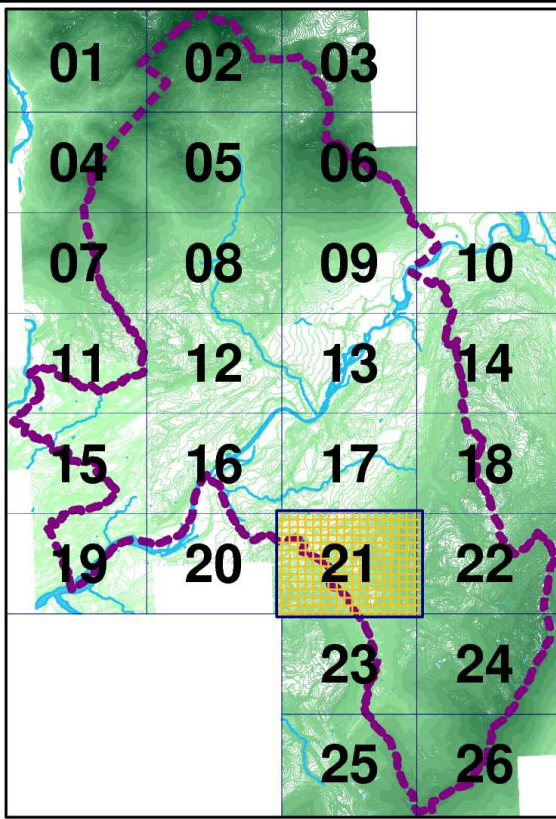
TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI

CARTA FORESTALE REGIONALE

7. Agli effetti della presente legge si considerano a tutti gli effetti boschi i terreni e i beni di cui costituisce la forestale arborea associata o meno a qualsiasi strascina di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo.
8. Sono considerati boschi da considerarsi boschi i castagnei da frutto.
9. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per causa di eventi o per intervento dell'uomo, sono considerati boschi se:

 - a. Non sono considerati boschi le colture legnose specializzate;
 - b. Le colture legnose specializzate si intende l'impianto di regolarizzazione comunitaria, reversibile a fine ciclo culturale ed eseguito sui terreni predestinati;
 - c. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti sul terreno escluso dal vincolo idrogeologico.

10. Sono parametri esclusi i parchi cittadini ed i giardini.
11. Non si considerano a boschi i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il venti per cento della relativa superficie e in cui non vi è in corso di attuazione alcun progetto di forestazione realizzata in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale.
12. La presente legge si applica anche alla foresta adibita taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.
13. 8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono essere costituiti da superfici non inferiori a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.
14. 8 ter. Sono assimilate a boschi le radure e tutte le aree aperte di cui la foresta è costituita da superfici non inferiori a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
15. 8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei parchi naturali.
16. 8 quinquies. La presente legge si applica, con decorrenza del 1° gennaio 2004, all'articolo 123 del D.Lgs. n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificato dalla direttiva 2003/43/CE, e alla direttiva di attuazione forestale di cui all'articolo 23, individuando i parametri di maggiore tutela.
17. 8 sesto comma. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche all'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 44, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e all'articolo 10 della legge 6 giugno 2002, n. 137.



SCALA 1:5'000 DATA: DICEMBRE 2010

PRG 2006 - Categorie

- pietali
- acri-frassinetti e aceri-tiglietti
- nete
- busteti
- tuleteti
- astagnetti e rovereti
- gggetteti
- formazioni antropogene
- ariceti e larici-cembretti
- ughette
- no-ostrieti e ostrio-querceti
- occeeti
- ceo-faggetti
- nete di pino silvestre
- quercio-carpineti e carpineti
- altri e altre formazioni riparie
- PRG - Edifici
- PRG - Graffiti
- PRG - Mappali
- PRG - Acque
- PRG - Limite Amministrativo

Dati: Carta Forestale Regionale - aggiornamento 12/10/2005
I dati sono liberamente scaricabili dall'uri:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+e+Foresta/Montana/Settori+d+attività+3%3D%3D/Pianificazione+e+Ricerca+Forestale/CFR.htm>
Base cartografica: Comune di Belluno - Piano regolatore

Elaborazione dati:
Comune di Belluno Direzione Area Sviluppo e Programmazione
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica